



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
**Ufficio federale della sicurezza alimentare e
di veterinaria USAV**

Febbraio 2018

Consultazione sulla modifica di diverse ordi- nanze nell'ambito della salute degli animali

Rapporto sui risultati

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Procedura di consultazione.....	3
3	Osservazioni generali	3
4	Ordinanza sulle epizootie (OFE).....	4
5	Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).....	7
6	Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)	9
7	Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA).....	10
8	Ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.....	10

1 Situazione iniziale

Le proposte di modifica riguardano le ordinanze seguenti:

- Ordinanza sulle epizootie (OFE; RS 916.401)
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA; RS 916.441.22)
- Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA; RS 916.404.1)
- Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA; RS 916.404.2)
- Ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.407)

2 Procedura di consultazione

Il 29 maggio 2017 il DFI ha avviato la procedura di consultazione per la revisione delle ordinanze sopracitate, che si è conclusa il 29 settembre 2017.

Oltre ai Cantoni vi hanno partecipato i partiti rappresentati all'Assemblea federale, le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello svizzere dell'economia e altre 87 organizzazioni e cerchie interessate.

In totale sono pervenuti 107 pareri, consultabili sul sito Internet seguente: www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2017 > DFI. Il presente rapporto contiene una sintesi dei pareri espressi suddivisi tematicamente in base alle ordinanze (dal n. 4).

3 Osservazioni generali

La revisione delle ordinanze nel settore veterinario ha provocato molte reazioni, in particolare da parte di organi di esecuzione, organizzazioni agricole e ambienti universitari.

Sono state accolte favorevolmente le proposte di modifica che adeguano l'OFE alle conoscenze scientifiche più recenti. Anche le modifiche previste riguardo all'eliminazione e trasformazione successiva dei sottoprodotti di origine animale sono state approvate dai partecipanti alla consultazione. Alcuni di essi auspicavano tuttavia estesi alleggerimenti al divieto di somministrare proteine animali agli animali da reddito, ad esempio a suini e pollame, oppure l'autorizzazione a utilizzare i resti alimentari come sostrati nutritivi per gli «insetti da reddito» (Bühler AG, Centravo, Partito verde liberale, Institut für Agrarwissenschaften del PF di Zurigo, Swiss Food Research). Il Cantone NE ha fatto presente invece che dopo l'esperienza della crisi BSE ogni alleggerimento va verificato accuratamente e deve essere fondato scientificamente. In alcuni casi sono state criticate dai Cantoni la grande complessità e la poca leggibilità dei testi delle ordinanze, numerosi elementi non chiari per l'esecuzione e i rimandi agli atti normativi dell'UE.

Piuttosto controversa è stata anche la proposta di ampliamento del controllo sul traffico di animali a ovini e caprini. Numerosi partecipanti (Association des groupements et organisations romands de l'agriculture, Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti, Bündner Bauernverband, Bündnischer Schafzuchtverband, Identitas AG, Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband, Micarna SA, Ostschweizer Widder- und Zuchtschafsmarkt Sargans, Pro Natura, ProSpecieRara, Proviande, USC, Federazione svizzera d'allevamento ovino, Associazione svizzera agricoltori ovini professionali, SMP, St. Galler Bauernverband, St. Galler Schafzuchtverband, PSA, Suisseporcs, FSAC, TMF Extraktionswerk AG, Vereinigung für das Ostfriesische Milchschaft) sono in generale a favore dell'ampliamento oppure lo ritengono necessario. Contemporaneamente è stato però richiesto di mantenere bassi l'onere amministrativo e i costi e di non creare ostacoli burocratici.

Contro tale ampliamento si sono espressi la Oberwalliser Schwarznasenzuchtverband, alcuni detentori e commercianti di ovini (Anton Felder, Walter Huber) e alcune organizzazioni cantonali di agricoltori (Bauernverband Nidwalden, Bäuerinnenverband Nidwalden, Bauernverband Obwalden, Landfrauenverband Obwalden, Bauernverband Uri, Bauernvereinigung des Kantons Schwyz, Verband Thurgauer

Landwirtschaft, Zentralschweizer Bauernbund, Zuger Bauernverband), che temono un elevato onere amministrativo e finanziario oltre a ulteriori oneri sproporzionati (es. nell'estivazione).

L'ASVC è generalmente a favore dell'ampliamento ma si rammarica che l'intero sistema non sia stato valutato, discusso e armonizzato. Al contempo è stato richiesto di intraprendere una rielaborazione strategica del controllo sul traffico di animali per tutti gli animali da reddito. Per quest'ultima ragione anche diversi Cantoni (AI, AR, SH, SO, SG, TG, ZG, AG, NE, ZH) hanno respinto tale ampliamento in toto o allo stato attuale.

Altri Cantoni (BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, Cantoni primitivi, VD, VS, TI) raccomandano invece l'ampliamento del controllo sul traffico degli animali a ovini e caprini.

4 Ordinanza sulle epizootie (OFE)

Provvedimenti generali di lotta

Art. 8: la menzione esplicita secondo cui le registrazioni nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) per gli aumenti e le diminuzioni devono valere come registro degli animali ad unghia fessa è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza.

Art. 10: alcuni Cantoni (AR, BE, BL, GR, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, ZH, UR) e l'ASVC hanno chiesto che il microchip non debba soddisfare le norme ISO soltanto quando è integrato nel marchio auricolare ma anche quando è iniettato sottopelle. Il Cantone AI e diverse organizzazioni (Micarna SA, USC, Proviande, fial, UPSC, Suisseporcs) fanno notare che la norma ISO citata descrive soltanto la struttura dei dati dei transponder a bassa frequenza e la disposizione andrebbe completata con la norma ISO per i transponder ad altissima frequenza.

Art. 12: la proposta di poter in futuro rilasciare i documenti di accompagnamento anche elettronicamente è accolta favorevolmente in tutti i pareri. Molte organizzazioni (ASR, Association des groupements et organisations romands de l'agriculture, Bio Suisse, Braunvieh Schweiz, Bündner Bauernverband, Bündner Schafzuchtverband, Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband, Vacca madre svizzera, Proviande, USC, Schweizer Geflügelproduzenten, Federazione svizzera d'allevamento ovino, Suisseporcs, FSAC, St. Galler Bauernverband, swissherdbook, Verband Thurgauer Landwirtschaft) e il Cantone AI chiedono che nella BDTA al documento di accompagnamento elettronico siano collegate le notifiche per gli aumenti e le diminuzioni. Le stesse organizzazioni hanno chiesto di integrare la dichiarazione della gravidanza nel documento d'accompagnamento. Diversi Cantoni (BE, BL, GR, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, ZH, UR) e l'ASVC sottolineano che l'onere per le autorità di esecuzione aumenterebbe e sollevano diverse domande riguardo alla responsabilità per il documento di accompagnamento. Viene espressamente accolta anche la proposta di prolungare la durata di validità del documento di accompagnamento per tutti gli animali da macello.

Art. 13: la menzione esplicita secondo cui diversi documenti possono essere conservati in forma elettronica non è stata contestata da nessun partecipante alla consultazione. Diverse unioni dei contadini (Bauernverband Nidwalden, Bauernverband Obwalden, Landfrauenverband Obwalden, Bauernverband Uri, Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband, Zuger Bauernverband, Zentralschweizer Bauernbund) hanno tuttavia criticato l'obbligo di conservare i documenti di accompagnamento per tre anni, dato che tutti i dati sarebbero registrati nella BDTA.

Art. 14: i Cantoni AI, AR, BL, FR e SG hanno chiesto un termine di notifica unitario di sette giorni per tutte le notifiche. Inoltre chiedono, insieme ai Cantoni BE, GR, LU, NW, OW, SZ, UR e ZH nonché all'ASVC e all'Institut für Agrarwissenschaften del PF di Zurigo, che per le mandrie transumanti e gli ovini in pascoli invernali con un numero BDTA si possa cambiare lo status dell'animale invece di indicare la partenza da un'azienda. Il Cantone TI richiede un termine di notifica unitario di cinque giorni. La Federazione svizzera d'allevamento ovino e quella dei Grigioni hanno richiesto termini più lunghi per la notifica delle nascite alla BDTA. Il Cantone AI e diverse organizzazioni di settore (ProSpecieRara, Proviande, USC, Schweizer Geflügelproduzenten, Suisseporcs, FSAC) hanno chiesto che le notifiche alla BDTA possano avvenire anche in forma scritta.

Art. 18a cpv. 2 (non oggetto di consultazione): in relazione alla registrazione degli apiari il Cantone FR desidera che nell'OFE sia inserita una definizione di «apiario».

Art. 18b: le modifiche relative al riferimento alla superficie di base del pollaio per il pollame da ingrasso sono state generalmente ben accolte da diverse organizzazioni (Proviande, USC, SGP, Suisseporcs), dall'ASVC e dai Cantoni AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, UR e ZH. In tal senso i Cantoni hanno auspicato una descrizione più precisa del numero di posti e della superficie di base del pollaio, in cui i valori soglia citati si riferiscano all'intera azienda detentrica di animali e non alle singole stalle di cui potrebbe essere composta un'azienda. Non essendo disponibili da nessuna parte per le autorità di esecuzione, insieme ai Cantoni AG, BL e ZG hanno inoltre chiesto di creare una base legale per ottenere i dati sulla superficie di base del pollaio. Hanno inoltre espresso la richiesta di sostituire «giorni lavorativi» con «giorni», mancando nell'agricoltura una reale separazione in tal senso.

Art. 59a: la nuova disposizione è stata accolta positivamente da tutti i Cantoni. Le cerchie interessate e le organizzazioni (Centravo, fial, Proviande, UPSC, TMF Extraktionswerk AG) hanno sollevato il dubbio che per i macelli potrebbero sopraggiungere aggravamenti non pianificabili e troppo elevati.

Art. 61: diversi Cantoni (AR, BE LU, NW, OW, SG, SO, SZ TG, UR) e l'ASVC hanno proposto di verificare se questa prescrizione vada assolutamente mantenuta oppure se non sia più efficiente un obbligo generale di notifica dei decessi alla BDTA.

Art. 76a: il Servizio consultivo e sanitario per i piccoli ruminanti accoglie positivamente la nuova disposizione, così come i Cantoni AR, BE, GR, GL, NW, OW, LU, SG SO, SZ, TG, UR e ZH nonché l'ASVC, poiché pone la prassi d'esecuzione già adottata su prescrizioni giuridicamente chiare. Insieme ai Cantoni AG, BL, FR, NE e ZG chiedono tuttavia di sostituire al capoverso 2 «dopo aver consultato i Cantoni» con «d'intesa con i veterinari cantonali». I Cantoni AG, FR e NE desiderano inoltre avere a livello cantonale la competenza di stabilire i laboratori e non affidarla all'USAV. Da parte della SVS è stato chiesto il coinvolgimento delle associazioni professionali interessate nella pianificazione del programma di sorveglianza.

Afta epizootica

Art. 102: l'estensione delle competenze dei veterinari cantonali riguardo alla raccolta del latte nelle zone di protezione e di sorveglianza nel caso di un focolaio di afta epizootica è stata accolta principalmente con soddisfazione, in particolare anche perché è stata elaborata in collaborazione con il settore lattiero. I Cantoni AG e TG nonché l'ACCS propongono di stabilire sia all'articolo 101 sia all'articolo 102 un obbligo per i chimici cantonali di informazione sulle misure ordinate.

Dermatite nodulare contagiosa

Art. 111a–111e: questi articoli sono stati accolti positivamente da tutte le parti. Diverse organizzazioni (Bauernverband Nidwalden, Bäuerinnenverband Nidwalden, Bauernverband Obwalden, Landfrauenverband Obwalden, Bauernverband Uri, Bauernvereinigung des Kantons Schwyz, Zentralschweizer Bauernbund) auspicano che i detentori di bovini vengano consultati prima di introdurre un eventuale obbligo di vaccinazione. I Cantoni AG, AR, BE, BL, FR, GR, GL, LU, NW, OW, SO, SG, SZ, UR e ZG nonché l'ASVC si augurano di non essere soltanto consultati ma di far parte integrante del processo decisionale.

Influenza aviaria

Art. 122e: i Cantoni AG e TG nonché l'ACCS hanno richiesto che le informazioni sulle misure stabilite relativamente alle uova provenienti da effettivi infetti vengano trasmesse dal veterinario cantonale al chimico cantonale, anche se queste non fanno parte della revisione.

Art. 122f: la modifica è accolta generalmente con favore. Pro Natura e il Cantone FR chiedono tuttavia adeguamenti alle competenze di USAV, veterinari cantonali e autorità della caccia. PSA fa notare che limitare l'uscita per il pollame allevato all'aperto rappresenta una notevole ingerenza e che pertanto ciò dovrebbe essere ordinato soltanto come ultima ratio.

Tubercolosi nella fauna selvatica

165a: questa disposizione è stata generalmente valutata positivamente. I Cantoni AI, AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SG, SZ, TG, UR e ZH nonché l'ASVC chiedono che la fissazione di zone di controllo e di sorveglianza sia integrata nelle misure di lotta. Diverse associazioni (ASR, Braunvieh Schweiz, Vacca

madre Svizzera, Otschweizer Widder- und Zuchtschafsmarkt, USC, Federazione svizzera ovini professionali, St. Galler Bauernverband, St. Gallischer Schafzuchtverband, Suisseporcs, Swiss Beef CH, swissherdbook, Vereinigung für das Ostfriesische Milchschaft) e il Cantone AI chiedono che, in caso di sospetto, sia prevista l'informazione dei detentori di bovini e dei veterinari in attività.

Disposizioni relative alla TSE

Art. 176–180: i partecipanti alla consultazione accolgono con favore la precisazione dell'indicazione dell'età e la denominazione esplicita del materiale a rischio specificato per i bovini provenienti da Stati con un rischio di BSE controllato o indeterminato. Per diverse disposizioni SVS nonché i Cantoni BL e FR hanno richiesto precisazioni.

Salmonellosi

Art. 225: l'estensione a tutti gli animali da reddito dell'obbligo di pulizia e disinfezione per evitare infezioni da salmonelle è stata esplicitamente accolta con favore in un parere. Il Cantone FR chiede una definizione più precisa di «animali da reddito» (in particolare un chiarimento per i cavalli da compagnia). Il Servizio consultivo e sanitario per i piccoli ruminanti, la Commissione federale per la protezione ABC, SVS, Micarna SA e Schweizer Geflügelproduzenten desiderano prescrizioni più precise sul provvedere «regolarmente alla pulizia» o il mantenimento della formulazione del diritto vigente «prima di ogni reintroduzione di animali nell'effettivo».

Art. 226: La prevista abrogazione dell'obbligo di sorveglianza delle analisi sulle salmonelle nei foraggi da parte degli uffici veterinari è stata accolta da Agroscope, UFA AG e Vereinigung der Schweizerischen Futtermittelfabrikanten.

Paratubercolosi

Art. 238 e 238a: il Servizio consultivo e sanitario per i piccoli ruminanti chiede di citare nell'OFE il campo di applicazione delle prescrizioni sulla paratubercolosi. I Cantoni AR, BE, BL, LU, GL, GR, NW, OW, SG, SO, SZ, TG e UR nonché l'ASVC auspicano di precisare il «caso di sospetto» in modo tale che valga soltanto per le aziende nelle quali non è stata ancora riscontrata nessuna paratubercolosi. Gli animali clinicamente asintomatici che nell'ambito del risanamento di un effettivo vengono analizzati in base al diritto privato e risultano positivi non dovrebbero generare un caso di sospetto dal punto di vista giuridico. Insieme al Cantone TI chiedono inoltre di non applicare le misure per gli animali sospetti e infetti anche ai rispettivi giovani animali da latte. Il Cantone ZH sollecita un'ulteriore valutazione globale ed eventualmente un adeguamento nel corso della prossima revisione delle disposizioni volte a mantenere a un livello basso la prevalenza della paratubercolosi in Svizzera. Il Cantone FR e Micarna SA avanzano la richiesta di eliminare l'esigenza della disinfezione per il «caso di epizoozia» dato che nella pratica spesso non è possibile effettuarla. Hanno inoltre fatto notare che l'attuazione delle misure potrebbe comportare problemi pratici in caso di ruminanti selvatici tenuti in parchi.

Malattia della lingua blu

Art. 239h: la modifica proposta è stata commentata soltanto dal Cantone BL, che chiede il mantenimento del diritto vigente.

Infezione da *Salmonella* nel pollame e nei suini

Art. 255–261: diverse organizzazioni (Proviande, USC, SGP, Suisseporcs, Verband Thurgauer Landwirtschaft) sostengono la nuova regolamentazione. St. Galler Bauernverband e alcune federazioni di allevatori di ovini (Otschweizer Widder- und Zuchtschafsmarkt, Federazione svizzera ovini professionali, St. Gallischer Schafzuchtverband, Vereinigung für das Ostfriesische Milchschaft) hanno proposto di ridurre da 1000 a 400 il valore soglia per le galline ovaiole. I Cantoni AG e TG nonché l'ACCS auspicano una precisazione dell'obbligo di notifica del veterinario cantonale in riferimento al trattamento termico delle derrate alimentari in caso di epizoozia. I Cantoni BL e FR hanno chiesto di precisare all'articolo 258 la descrizione della domanda di analisi da utilizzare. Il Cantone FR ha inoltre proposto che i campioni debbano essere analizzati in un laboratorio riconosciuto soltanto se sono accompagnati dalla domanda di analisi corretta. Infine, il Cantone SG avanza la richiesta di fissare all'articolo 259 quando il sospetto di infezione da *Salmonella* è considerato invalidato.

Peste europea delle api

Art. 273 cpv. 2: numerosi pareri (Cantoni AI, AG, AR, BE, BL, BS, GE, GL, GR, FR, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, ZG e ZH, ASVC, Apisuisse) sono contrari a estendere a 2 km il raggio della zona di sequestro in caso di peste europea delle api, con la motivazione che ciò comporterebbe un onere sensibilmente maggiore per i servizi veterinari cantonali, senza apportare un'utilità comprovata. L'attuale regolamentazione con un raggio della zona di sequestro pari a 1 km sarebbe sufficiente e andrebbe mantenuto. Soltanto il Cantone VD auspica l'uniformazione a un raggio di 2 km delle zone di sequestro in caso di peste europea e di peste americana delle api. Il Cantone FR propone di declassare la peste europea delle api alla categoria epizoozia da sorvegliare. La Vereinigung für das Ostfriesische Milchschaft avanza l'idea di un obbligo di informazione per l'ispettore degli apicoltori sull'attuale situazione epizootica al fine di estendere la zona di sequestro a un raggio di 2 km.

Informazione e trasmissione dei dati in caso di epizoozia

Art. 301a: la nuova disposizione è stata accolta positivamente dai partecipanti alla consultazione. Diverse organizzazioni (Ostschweizer Widder- und Zuchtschafsmarkt, Federazione svizzera ovini professionali, St. Gallische Schafzuchtverband, ASNB, Vereinigung für das Ostfriesische Milchschaft) fanno notare che i dati costituiscono uno strumento per l'accertamento delle epizoozie e la lotta.

Laboratori di diagnostica

Art. 312 cpv. 2 lett. b: il Servizio consultivo e sanitario per i piccoli ruminanti accoglie positivamente la modifica proposta. I Cantoni FR e NE nonché Micarna SA e Schweizer Geflügelproduzenten preferiscono non concretizzare lo spettro di analisi ed è piuttosto favorevole a mantenere il diritto vigente o a cancellare lo spettro di analisi come presupposto per il riconoscimento dei laboratori. Il Cantone NE ha inoltre chiesto di fissare nell'ordinanza l'estensione del riconoscimento dei laboratori alle reti di laboratori. I Cantoni AG e TG nonché la ACCS hanno consigliato una rielaborazione completa secondo criteri scientifico-analitici dei presupposti per il riconoscimento dei laboratori per la diagnostica ufficiale delle epizoozie.

5 Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

Disposizioni generali

Art. 2 e 2a: l'estensione del campo di applicazione dell'OESA è stata accolta da tutti i partecipanti alla consultazione. Il Cantone FR ha chiesto un'estensione più ampia ai resti alimentari derivanti dalla raccolta pubblica degli scarti verdi (non oggetto della revisione in corso).

Art. 3: nelle definizioni Bühler AG, il PF di Zurigo e Swiss Food Research hanno proposto una propria definizione di «insetti» che non li farebbe rientrare negli animali da reddito. Inoltre, il Cantone FR ha chiesto una definizione di «stabilimento».

Sottoprodotti di origine animale

Art. 6: Centravo e TMF Extraktionswerk AG hanno chiesto che le carcasse del pollame ucciso nell'ambito della lotta alla salmonella siano considerate anche in futuro materiale della categoria 1, quindi che deve essere eliminato.

Eliminazione e commercio

Art. 10: diversi Cantoni (AR, BE, BL, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZH) nonché l'ASVC hanno richiesto una verifica della distinzione fra persone «fisiche» e «giuridiche» ed esortato a esplicitare lo scopo della stessa.

Art. 13: i Cantoni AR, BE, BL, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR e ZH nonché l'ASVC hanno accolto favorevolmente i requisiti riguardanti la registrazione e l'autorizzazione delle aziende, chiedendo tuttavia che venga spiegato in quali casi si applica una determinata regolamentazione per le persone «fisiche» e in quali altri per quelle «giuridiche» o ancora per «impianti» o «stabilimenti». A tal riguardo hanno sollecitato l'emanazione di direttive tecniche con dati più specifici.

Art. 14: i Cantoni AI, AR, BE, BL, GL, FR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR e ZH nonché l'ASVC propongono la sostituzione dell'espressione «inadempienze gravi» con «inadempienze rilevanti».

Art. 15: diversi Cantoni (AI, AR, BE, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZH) nonché l'ASVC hanno chiesto dati più espliciti sui casi in cui è sufficiente una procedura di controllo autonomo per garantire la rintracciabilità dei flussi di merci (a delimitazione delle prescrizioni per «impianti e stabilimenti» che devono introdurre un piano HACCP conformemente ai principi descritti all'allegato 2).

Impianti

Art. 16: fial e UPSC hanno chiesto di precisare la distanza da mantenere fra impianti di eliminazione e pubblica via (non oggetto della revisione in corso).

Tipi di eliminazione ammessi

Art. 22: il Servizio consultivo e sanitario per i piccoli ruminanti desidera che la formulazione «a condizione che non presentino segni di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali» sia riscritta con maggiore precisione.

Alimentazione degli animali da reddito

Art. 31: i Cantoni AI, AR, BE, BL, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG e UR hanno constatato che con la nuova formulazione è possibile utilizzare anche materiale greggio di selvaggina (non ruminanti) per alimentare gli animali acquatici e desiderano avere la conferma del fatto che ciò corrisponda davvero alle intenzioni.

Art 31a: da diverse parti sono stati chiesti estesi alleggerimenti al divieto di somministrare proteine animali, come ad esempio l'ampliamento delle specie di insetti autorizzate (specificatamente per i bachi da seta) e dell'elenco dei sostrati nutritivi che possono essere dati agli insetti (es. scarti di carne e resti alimentari [pareri di Bühler AG, Centravo, Institut für Agrarwissenschaften del PF di Zurigo, Partito verde liberale, Swiss Food Research]). Questi ultimi hanno anche chiesto di ampliare le specie animali alle quali è possibile somministrare proteine animali da insetti (es. pollame e suini). Alcuni rappresentanti del settore (Centravo, Swifish AG, TMF Extraktionswerk AG, UFA AG, Vereinigung Schweizerische Futtermittelfabrikanten) hanno valutato eccessivi i requisiti della separazione delle catene di alimenti per animali.

Art. 32: numerosi Cantoni (AR, BE, BL GL, LU, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, ZH) nonché l'ASVC e Agroscope hanno chiesto direttive tecniche per l'applicazione delle prescrizioni inerenti alla separazione tra le diverse catene degli animali e i vari livelli (dalla produzione del materiale greggio alla somministrazione nelle aziende detentrici di animali). Centravo, Swifish AG, TMF Extraktionswerk AG, UFA AG e Vereinigung Schweizerische Futtermittelfabrikanten hanno proposto di stralciare totalmente il rimando al diritto UE.

Alimentazione di altri animali

Art. 33: diversi Cantoni (AR, BE, BL GL, LU, OW, SG, SH, SO, TG, ZH) nonché l'ASVC e due imprese (Centravo, Division Petfood) hanno accolto con favore la chiarificazione delle regolamentazioni relative agli alimenti greggi per animali da compagnia, obiettando tuttavia che i prodotti greggi non soddisfano di per sé i valori limite (UE) per gli enterobatteri e chiedendo quindi una modifica al testo dell'ordinanza.

Allegati

Allegato 1: Diversi Cantoni (AI, AR, BE, BL, FR, GL, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZH) nonché l'ASVC e due imprese (Centravo, TMF Extraktionswerk AG) hanno criticato il fatto che gli stabilimenti che trasportano sottoprodotti di origine animale in futuro non disporranno più di un'autorizzazione ma dovranno soltanto essere registrati.

Allegato 5

Numero 31: quattro federazioni (fial, Proviande, UPSC, ASNB) e due imprese (Centravo, TMF Extraktionswerk AG) hanno criticato i metodi di trasformazione semplificati per i grassi della categoria 3 da somministrazione e chiedono di mantenere il requisito della sterilizzazione a pressione.

Numero 38: fial e UFA AG hanno comunicato che i requisiti microbiologici per gli alimenti per animali dovrebbero essere definiti solo nel diritto in materia.

Numero 39: Micarna SA ha proposto una procedura di trattamento diversa dalla sterilizzazione a pressione anche per il materiale greggio della categoria 2.

Numeri 42–43: due imprese (Centravo, TMF Extraktionswerk AG) hanno criticato l'estensione a tutto il materiale della categoria 3 dell'ambito di applicazione per l'eccezione dal requisito della sterilizzazione a pressione in vista della fermentazione o del compostaggio.

6 Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Considerazioni generali: le modifiche proposte sono correlate all'ampliamento del controllo sul traffico degli animali a ovini e caprini proposto nell'OFE e alla modifica dell'OFE concernente le dimensioni dei pollai. Per le osservazioni generali pervenute in merito a questa modifica si rinvia perciò a quanto esposto al numero 3.

Contenuto della banca dati e obblighi di notifica

Art. 7: diversi Cantoni (AI, AR, BE, BL, FR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ e UR) nonché l'Institut für Agrarwissenschaften del PF di Zurigo hanno chiesto un termine di notifica unitario di 7 giorni per tutte le notifiche alla BDTA. Il Cantone TI richiede un termine di notifica di cinque giorni. FSAC e Bauernvereinigung des Kantons Schwyz chiedono che tali notifiche possano essere effettuate anche in forma scritta.

Art. 8: cfr. osservazioni relative all'articolo 18b.

Diritti di accesso

Art. 12: il Servizio consultivo e sanitario per piccoli ruminanti ha chiesto che per gli ovini sia in aggiunta possibile avere una panoramica sullo status sanitario della detenzione. Ostschweizer Widder- und Zuchtschafsmarkt Sargans, St. Gallische Schafzuchtverband e identitas AG esigono inoltre che l'indirizzo dell'azienda detentrica faccia nuovamente parte delle informazioni dettagliate.

Disposizione transitoria

Art. 29b: varie organizzazioni (Servizio consultivo e sanitario per i piccoli ruminanti, Ostschweizer Widder- und Zuchtschafsmarkt, ProSpecieRara, ASNB, St. Gallischer Schafzuchtverband) e il Cantone SG chiedono che le disposizioni sull'ampliamento del controllo sul traffico degli animali a ovini e caprini entrino in vigore in un momento successivo a quanto proposto nella documentazione per la procedura di consultazione. Da parte di identitas AG è stata anche avanzata la richiesta di prolungare la disposizione transitoria per registrare nella BDTA gli animali già in vita, con la motivazione che devono innanzitutto essere creati i presupposti tecnici (creazione della banca dati, sistema di notifica, notifiche elettroniche, interfacce ai libri genealogici) e questi ultimi devono dimostrarsi applicabili nella pratica.

Allegato

Numerose organizzazioni (Bündner Bauernverband, Bündner Schafzuchtverband, USC, Federazione svizzera d'allevamento ovino, Suisseporcs, FSAC) chiedono la registrazione di ulteriori dati da inserire nella BDTA (es. peso alla nascita, organizzazione di allevamento, peso di macellazione, status delle corna, ecc.). Si dovrebbe al contrario rinunciare a registrare l'identità del padre e il colore oppure registrare solo il colore degli animali iscritti nel libro genealogico (Cantoni AI e SG nonché Bauernverband Nidwalden, Bäuerinnenverband Nidwalden, Bauernverband Obwalden, Landfrauenverband Obwalden, Bauernverband Uri, Bauernvereinigung des Kantons Schwyz, Bündner Schafzuchtverband, Bündner Bauernverband, Ostschweizer Widder- und Zuchtschafsmarkt, USC, UDC, ASNB, Suisseporcs, Federazione svizzera d'allevamento ovino, FSAC, St. Gallischer Schafzuchtverband, Zentralschweizer Bauernbund, Zuger Bauernverband).

7 Ordinanza sugli emolumenti per il traffico di animali (OEm-BDTA)

Considerazioni generali: le modifiche proposte sono correlate all'ampliamento del controllo sul traffico degli animali a ovini e caprini proposto nell'OFE. Per le osservazioni generali pervenute in merito a questa modifica si rinvia perciò a quanto esposto al numero 3.

Allegato

Numero 1: diverse organizzazioni (Bauernvereinigung des Kantons Schwyz, Bauernverband Nidwalden, Bäuerinnenverband Nidwalden, Bauernverband Obwalden, Landfrauenverband Obwalden, Bauernverband Uri, Bündner Bauernverband, Bündner Schafzuchtverband, Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband, Oberwalliser Schwarznasenzuchtverband, Ostschweizer Widder- und Zuchtschafsmarkt, USC, Federazione svizzera d'allevamento ovino, Suisseporcs, Federazione svizzera ovini professionali, ASNB, FSAC, St. Galler Bauernverband, St. Gallischer Schafzuchtverband, Vereinigung für das Ostfriesische Milchschaft, Zentralschweizer Bauernbund, Zuger Bauernverband) e il Cantone AI hanno sollevato la questione sul perché una marca auricolare sostitutiva singola costi più del doppio di una nuova marca auricolare doppia. Le stesse organizzazioni nonché ASR, Association des groupements et organisations romands de l'agriculture, Braunvieh Schweiz, Chambre jurassienne d'agriculture, Vacca madre Svizzera, Proviande, UDC, Produttori svizzeri di latte e il Cantone AI chiedono inoltre che le marche auricolari sostitutive debbano essere di norma gratuite. Proviande, USC, ASNB e Suisseporcs nonché il Cantone BL ritengono che d'ora in avanti per gli ovini e i caprini siano utilizzate soltanto marche auricolari dotate di microchip.

Numero 3: alcune organizzazioni (Bell Schweiz AG, fial, Proviande, USC, ASNB) sono dell'opinione che l'emolumento di CHF -.50 per la notifica della macellazione di un animale della specie ovina e caprina sia troppo elevato e chiedono un emolumento pari a CHF -.10 analogamente a quanto previsto per gli animali della specie suina.

Numero 4: molte organizzazioni (Association des groupements et organisations romands, Bauernvereinigung des Kantons Schwyz, Bauernverband Nidwalden, Bäuerinnenverband Nidwalden, Bauernverband Obwalden, Landfrauenverband Obwalden, Bauernverband Uri, Bündner Bauernverband, Bündner Schafzuchtverband, Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband, Oberwalliser Schwarznasenzuchtverband, Ostschweizer Widder- und Zuchtschafsmarkt, Proviande, USC, USAM, Federazione svizzera d'allevamento ovino, Suisseporcs, Federazione svizzera ovini professionali, ASNB, FSAC, St. Galler Bauernverband, St. Gallischer Schafzuchtverband, Vereinigung für das Ostfriesische Milchschaft, Zentralschweizer Bauernbund, Zuger Bauernverband) e il Canone AI chiedono che gli emolumenti in caso di mancate notifiche non siano riscossi immediatamente dopo l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'ampliamento del controllo sul traffico di animali a ovini e caprini, ma soltanto un anno dopo.

8 Ordinanza concernente l'assegnazione di contributi ai costi per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Considerazioni generali: le modifiche proposte sono correlate all'ampliamento del controllo sul traffico degli animali a ovini e caprini proposto nell'OFE. Per le osservazioni generali pervenute in merito a questa modifica si rinvia perciò a quanto esposto al numero 3.

Art. 1 lett. a^{bis} e c^{bis}: la proposta secondo cui, come per gli animali della specie bovina, i contributi per l'eliminazione per animale devono essere assegnati per metà all'azienda in cui l'animale è nato e per metà al macello è accolta positivamente dal Cantone AI e da molte organizzazioni (USC, Schweizerischer Freibergerverband, Suisseporcs, FSAC). Viene tuttavia chiesto di aumentare l'importo da CHF 2.25 a un massimo di CHF 12.50 (organizzazioni summenzionate nonché Bündner Bauernverband, Bündner Schafzuchtverband, Oberwalliser Schwarznasenzuchtverband, Ostschweizer Widder- und Zuchtschafsmarkt, Federazione svizzera ovini professionali, ASNB, St. Gallischer Schafzuchtverband, Vereinigung für das Ostfriesische Milchschaft, Federazione svizzera d'allevamento ovino). Diversi partecipanti alla consultazione (Bell Schweiz AG, Centravo, fial, Proviande, UPSC, USAM, ASNB, TMF

Extraktionswerk AG) vorrebbero inoltre che sia mantenuto il contributo per l'eliminazione versato ai macelli secondo il diritto vigente. Da diverse parti è stata inoltre richiesta l'introduzione dello stesso sistema per i cavalli (Association des groupements et organisations romands de l'agriculture, Chambre jurassienne d'agriculture, Cantone AI, USC, Schweizerischer Freibergerverband, Suisseporcs).